



COMUNE DI TRENZANO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17.02.2020.
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 31.05.2023.
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 24.07.2026.

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE

Articolo 6 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 9 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 10 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 11 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 13 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 14 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 15 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 15-bis – DISCIPLINA DEL BONUS SOCIALE

Articolo 16 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 17 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 18 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

Articolo 19 - RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RECUPERO E FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 20 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 21 - SCUOLE STATALI

Articolo 22 - VERSAMENTI

Articolo 23 – DICHIARAZIONE

Articolo 23-bis – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Articolo 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 25 - ACCERTAMENTO

Articolo 26 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 27 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 28 - RIMBORSI

Articolo 29 - CONTENZIOSO

Articolo 30 - RATEIZZAZIONI

Articolo 31 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

APPENDICE - Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed incentivazione del personale dipendente

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, preso atto dell'abolizione della I.U.C. con l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Trenzano (BS) della TARI istituita dall'articolo 1, commi dal 641 al 668, 679, 680, 682, 683, 683-bis, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. La TARI ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Trenzano relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Art. 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari al 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 6 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono determinate annualmente dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, assicurando l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
6. Al tributo comunale deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 7
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 8
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 9
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, punto 4.1 - tabella 1a, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando le tariffe differenziate in base al numero degli occupanti, secondo i coefficienti di cui all'Allegato 1, punto 4.2 – tabella 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con riferimento ai servizi porta a porta e ai kg con riferimento ai rifiuti conferiti presso il centro di raccolta; in quest'ultimo caso la quantità di rifiuti è misurata con l'ausilio di bilance pesa rifiuti.
3. La tariffa variabile, €/anno/nucleo comprende un numero di svuotamenti riguardanti il rifiuto indifferenziato conferito al servizio pubblico dalla singola utenza, per ogni classe di nucleo familiare. I conferimenti eccedenti il numero assegnato saranno addebitati a chiusura dell'anno di riferimento secondo l'importo definito in sede di approvazione delle tariffe del tributo per ogni svuotamento ulteriore.

4. Il numero di svuotamenti riguardanti il rifiuto indifferenziato assegnato alla singola utenza è determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Nella determinazione di tale numero la Giunta Comunale dovrà tenere in considerazione di agevolare i nuclei familiari che hanno a carico soggetti minori di anni 3 e soggetti che utilizzano presidi sanitari.
5. La quota dovuta per i rifiuti conferiti presso il centro di raccolta sarà imputata a conguaglio alla singola utenza ed inclusa nell'avviso di pagamento relativo alla TARI dell'anno successivo.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nella delibera tariffaria.
7. La quota fissa e la quota variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 10 **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Quanto indicato nel precedente comma 3 non si applica nel caso in cui il membro temporaneamente domiciliato altrove sia l'unico componente del nucleo familiare.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 14 mq di superficie imponibile.
6. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è determinato in funzione dei movimenti demografici della popolazione.
9. Per le variazioni di utenze intervenute in corso d'anno (attivazioni, variazioni e/o cessazioni), si fa riferimento alla data di inizio della variazione medesima. In ogni caso per le variazioni intervenute o annotate successivamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 22, comma 5, il conguaglio è effettuato in occasione della successiva emissione.

Art. 11 **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, punto 4.3 - tabella 3a, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando le tariffe per unità di superficie parametrize alla tipologia di attività svolta, secondo i coefficienti di cui all'Allegato

1, punto 4.4 – tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999 con riferimento ai servizi porta a porta e le tariffe al kg con riferimento ai rifiuti conferiti presso il centro di raccolta; in quest'ultimo caso la quantità di rifiuti è misurata con l'ausilio di bilance pesa rifiuti.

3. La tariffa variabile, €/anno/mq comprende un numero di svuotamenti riguardanti il rifiuto indifferenziato conferito al servizio pubblico dalla singola utenza, per ogni classe di attività svolta. I conferimenti eccedenti il numero assegnato saranno addebitati a chiusura dell'anno di riferimento secondo l'importo definito in sede di approvazione delle tariffe del tributo per ogni svuotamento ulteriore.
4. Il numero di svuotamenti riguardanti il rifiuto indifferenziato assegnato alla singola utenza è determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
5. La quota dovuta per i rifiuti conferiti presso il centro di raccolta sarà imputata a conguaglio alla singola utenza ed inclusa nell'avviso di pagamento relativo alla TARI dell'anno successivo.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
7. La quota fissa e la quota variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 15 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 13

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. Per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle attività di spettacolo viaggiante e dalle utenze esercenti è applicato un tributo giornaliero forfettario nella misura definita nella delibera tariffaria.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 14 **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 15 **ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta porta a porta, la tariffa variabile è ridotta del 60% per le utenze ubicate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
5. In applicazione dell'art. 1 comma 658 della Legge n. 147/2013 è prevista una riduzione della tassa relativa alle utenze domestiche che conferiscono carta, plastica, vetro e lattine presso il centro di raccolta. Questa riduzione si manifesta attraverso l'assegnazione di un bonus la cui misura viene deliberata annualmente dal Consiglio Comunale unitamente alle tariffe.

Art. 15-BIS DISCIPLINA DEL BONUS SOCIALE

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è riconosciuta un'agevolazione denominata "Bonus sociale" di cui all'art. 57bis del D.L. 124/2019.
2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.
2. Il Bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.
5. L'agevolazione Bonus sociale per i rifiuti consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al presente comma, ARERA istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
7. Il Bonus sociale per i rifiuti, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti adottati da ARERA.
8. Lo stato di disagio economico è attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
9. Per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU.
10. In applicazione dell'Art. 9 del Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), ai fini dell'applicazione del Bonus, l'agevolazione spettante nell'anno per ogni utenza domestica agevolabile, si applica con una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva dovuta nel medesimo anno.
11. I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile in caso di regolarità dei pagamenti. Nei casi in cui non sia presente un'utenza attiva su cui applicare il Bonus sarà riconosciuto direttamente tramite SGate.

12. Per quanto non regolamentato al presente articolo, si rinvia alla disciplina TUBR e ai chiarimenti applicativi dell'autorità.

Art. 16

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti urbani superiore a 10 kg per mq all'anno, non assimilabile per quantità come previsto dall'art. 7 lettera b) del vigente regolamento comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2011, soggette esclusivamente alla parte fissa della tassa ai fini della compartecipazione ai costi fissi sostenuti dall'Ente per i servizi generali resi alla comunità.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti).

Art. 17

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa variabile è ridotta nei seguenti casi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 80%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per un periodo superiore a sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 80%.
2. La tariffa variabile è ridotta inoltre:
 - a. in misura del 30% nel caso di utenze domestiche che utilizzino sistemi di compostaggio dei propri scarti organici;
 - b. in misura del 30% nel caso di utenze domestiche che riducano la quantità di rifiuto umido utilizzando gli scarti organici per nutrire i propri animali da cortile.
3. Il sistema di compostaggio deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni previste dal vigente regolamento comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.
4. La condizione per l'ottenimento della riduzione è l'accettazione da parte del richiedente delle verifiche che potranno essere effettuate da soggetti incaricati in merito a quanto dichiarato per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Sarà, inoltre, verificato a consuntivo il numero di conferimenti di rifiuto umido rilevato dalle utenze che usufruiscono della riduzione di cui al comma 2. Nel caso in cui il numero di conferimenti da parte di tali tipologie di utenze, assegnato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, sia superato, la riduzione di cui al comma 2 non sarà applicata.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 23 e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa variabile si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 19

RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RECUPERO E FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Il produttore di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che dimostri mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di averli avviati a recupero, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tassa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilabili avviati al recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La percentuale della riduzione di cui al comma 1 è data dal rapporto tra il quantitativo documentato di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare. La percentuale di riduzione fruibile applicabile alla parte variabile della tariffa non può in ogni caso superare il limite massimo del 20%.
4. Al fine dell'applicazione della riduzione i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità totale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. Alla dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario o, comunque, adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero in conformità alle normative vigenti.
5. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del primo successivo avviso di pagamento di cui all'articolo 22, comma 5.
6. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

7. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che conferiscono la totalità di essi a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 23. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
8. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
9. La dichiarazione di cui al comma 7 è inviata al Comune e al Gestore entro il mese di settembre antecedente all'anno di inizio dell'opzione, con indicazione delle tipologie dei rifiuti che saranno conferiti a terzi, distinti per codici EER, e delle relative quantità presunte. L'attestazione di cui al comma 6 è inviata al Comune e al Gestore entro il febbraio successivo all'anno di riferimento.
10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Art. 20 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni in ogni caso è applicabile la riduzione o agevolazione individuata tra quelle più favorevoli al contribuente.

Art. 21 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31), come confermato dall'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.

Art. 22 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato con modello F24, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è di norma riscosso in due rate, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione; la scadenza del pagamento è fissata annualmente nella delibera tariffaria.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti gli avvisi ed i modelli di pagamento preventivamente compilati.
6. Le variazioni in corso d'anno che comportino modifiche del tributo saranno incluse nell'avviso di pagamento relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Gli avvisi di pagamento di cui al comma 6 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - b) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;
 - c) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - d) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - e) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
 - f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

Art. 23 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da uno degli occupanti a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto alla riduzione del tributo o al

rimborso dello stesso, se già versato, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. Nella dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente;
 - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
9. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente agli uffici comunali o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

Art. 23-bis – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 23, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 22.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 25 ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari al 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.
5. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
7. Gli avvisi di accertamento devono contenere, altresì, gli elementi essenziali previsti dall'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge n. 160/2019.
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
9. Sono considerati come regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 26

RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
2. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si fa rinvio all'art. 1, comma 792, lettere b) e seguenti della Legge n. 160/2019.
3. L'atto di cui al comma 1 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 1 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

Art. 27

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 non sono applicate nel caso in cui il versamento dell'imposta risulta correttamente eseguito.
7. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza formale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
9. Gli interessi di mora sono dovuti nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 28

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 12,00.

Art. 29 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento generale sulle entrate.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 30 RATEIZZAZIONI

1. L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute entro un numero massimo di rate, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 500,00 sei rate mensili;
 - b. da 500,01 a 1.500,00 dodici rate mensili;
 - c. da euro 1.500,01 a euro 3.000,00 diciotto rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
 - e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 trentasei rate mensili;
 - f. oltre euro 20.000,00 quarantotto rate mensili.
2. Su richiesta del contribuente, che dichiara la grave difficoltà finanziaria, il funzionario responsabile potrà riconoscere la rateizzazione dell'importo da versare secondo un piano rateale diverso in deroga a quello sopra indicato, fino ad un massimo di 72 rate mensili, predisposto dall'ufficio tributi ed accettato dal contribuente il quale si impegna a versare il dovuto secondo quanto contenuto nel piano stesso.
3. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Art. 31
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche

1.	scuole, associazioni, oratori
2a.	magazzini annessi alle attività produttive o di vendita
2b.	magazzini senza attività produttiva o di vendita
3.	distributori carburante
4.	esposizioni, autosaloni
5.	uffici, agenzie, studi professionali
6.	banche ed istituti di credito
7.	negozi abbigliamento, calzature
8.	librerie, cartolerie
9.	ferramenta ed altri beni durevoli
10.	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze
11.	attività artigianali tipo botteghe
12.	carrozzerie, autofficine, elettrauto
13.	attività industriali con capannoni di produzione
14a.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore non alimentare
14b.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore alimentare
15a.	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
15b.	agriturismi
16.	bar, caffetterie, pasticcerie
17.	superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim.
18.	ortofrutta, fiori e piante
19.	discoteche, night club
20.	centro diurno
21.	banchi di mercato settore non alimentare
22.	banchi di mercato settore alimentare

Appendice al Regolamento per l'applicazione della TARI

POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente appendice è adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 della presente appendice è istituito apposito Fondo.
2. Il Fondo è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 3 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Tari notificati dall'ente con il supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione o in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.